



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2002, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 12,00 si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 352/1970 e successive modificazioni, dai signori:

TROJANO dott. Pasquale	Presidente
GIULIANO dott. Angelo	Vice Presidente
VITALONE dott. Claudio	Componente
ROMANO dott. Francesco	“
DELL'ANNO dott. Paolino	“
RIZZO dott. Aldo Sebastiano	“
PRESTIPINO dott. Giovanni	“
LEONASI dott. Raffaele	“
OLIVIERI dott. Renato	“
FABBRI dott. Gianvittore	“
GEMELLI dott. Torquato	“
PAOLINI dott. Giovanni	“
MENSITIERI dott. Alfredo	“
ELEFANTE dott. Antonino	“
FAZZIOLI dott. Edoardo	“
CRISCUOLO dott. Alessandro	“
LUPO dott. Ernesto	“
PROTO dott. Vincenzo	“
PREDEN dott. Roberto	“
NAPOLETANO dott. Giandonato	“
FANTACCHIOTTI dott. Mario	“

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia LICCARDI.

- Visto l'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173

P R E M E S S O

In relazione ai quesiti che vengono qui distinti con i numeri progressivi 1,2,3,4,5,6:

- **Richiesta Referendum n.1, intitolata “Stesso lavoro stessi diritti – Per estendere a tutti i lavoratori subordinati la tutela dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori contro il licenziamento ingiustificato”,** - iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1/3/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione che in data 28/02/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;
- **Richiesta Referendum n.2, intitolata “Stesso lavoro stessi diritti – Per consentire a tutti i lavoratori subordinati l'esercizio dei diritti democratici nei luoghi di lavoro”,** iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1/3/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione che in data 28/02/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;
- **Richiesta Referendum n. 3,** intitolata **“Elettrodotto coattivo – Per l’abrogazione dell’elettrodotto coattivo”,** iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/4/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione che in data 23/04/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;
- **Richiesta Referendum n. 4,** intitolata **“Sicurezza alimentare – Per il divieto di residui tossici negli alimenti”,** iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2002 (testo corretto nella G.U. n. 101 del 2/5/2002) con annuncio della Cancelleria della Corte di



Cassazione che in data 23/04/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;

- **Richiesta Referendum n.5**, intitolata “**No all'incenerimento dei rifiuti – Abrogazione delle procedure semplificate e degli incentivi per l'incenerimento dei rifiuti**”, iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10/05/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione, che in data 09/05/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;
- **Richiesta Referendum n.6**, intitolata “**Scuola Pubblica – Per la scuola pubblica come unica garanzia del diritto allo studio per tutte e tutti**”, iniziativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07/05/2002 con annuncio della Cancelleria della Corte di Cassazione, che in data 6/05/2002 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, da parte dei promotori con le modalità previste dagli artt. 7 e 40 della legge 352 del 1970 e che nella stessa Cancelleria in data 9/08/2002 sono stati depositati i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali;

Che, con ordinanza del 1° ottobre 2002, il Presidente dell'Ufficio, visto l'art. 2 del D.L. 9 marzo 1995, n. 67, convertito con la legge 5 maggio 1995, n. 159, ha delegato per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, il personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, specificato nell'elenco allegato alla medesima ordinanza;

Che, dopo lo svolgimento delle operazioni delegate sopra indicate, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (utilizzato a norma dell'art. 6, co. 3, della citata legge n. 199 del 1978) ha comunicato – mediante la trasmissione dei tabulati nelle date 16/10/2002; 30/10/2002; 11/11/2002; 18/11/2002; 27/11/2002 e 6/12/2002 – che, escluse dai relativi computi le sottoscrizioni ritenute irregolari, ciascuna delle sei richieste di referendum risulta corredata da almeno 500.000 firme valide;



Vista la precedente ordinanza di questo Ufficio in data 21/10/2002, notificata a norma di legge, con la quale sono state riscontrate talune irregolarità nella formulazione dei quesiti, sono state proposte le denominazioni delle singole richieste di referendum, è stata proposta la concentrazione tra le richieste n. 1 e n. 2 (sopra indicate), entrambe relative alla tutela dei lavoratori e alla libertà sindacale ed è stato assegnato ai presentatori delle richieste il termine per la sanatoria delle irregolarità riscontrate e per la presentazione di memorie, nonché ai promotori lo stesso termine per eventuali rilievi sulle denominazioni delle richieste di referendum come nell'ordinanza medesima proposte;

Che occorre ora procedere agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni;

Lette le memorie depositate;

RITENUTO

Che è riservato all'Ufficio centrale l'esame delle richieste di referendum "allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione", la cui decisione è riservata alla Corte costituzionale (art. 32, comma secondo, L. n. 352/1970 cit. e successive modificazioni), sicché l'area del controllo demandato a questo Ufficio è estranea a quella del controllo demandato alla Corte costituzionale;

Che le norme oggetto delle richieste di referendum risultano tuttora in vigore;

A

Sulla concentrazione delle richieste n. 1 e n. 2

Con la precedente ordinanza in data 21/10/2002 era stata proposta la concentrazione delle richieste di referendum n. 1 e n. 2, entrambe relative alla tutela dei lavoratori e alla libertà sindacale, rivelando le stesse uniformità di materia.

Con memoria in data 18 novembre 2002 i presentatori delle richieste di referendum, pur dando atto di tale uniformità, hanno rilevato che diversi sono, però, i diritti che le richieste referendarie mirano ad estendere, in quanto il primo quesito riguarda l'applicazione della c.d. "tutela reale" per tutti i lavoratori subordinati colpiti da un licenziamento illegittimo, mentre il secondo concerne il generale riconoscimento di diritti riconducibili all'esercizio della libertà sindacale in tutti i luoghi di lavoro. I presentatori aggiungono di aver proposto agli elettori due distinti quesiti per consentire, in ipotesi, anche una scelta differenziata sulla diversa tipologia di diritti da estendere. Ritengono, pertanto, che sia preferibile mantenere tale distinzione.

L'Ufficio, nel prendere atto dei suddetti rilievi, condivide le considerazioni così manifestate e dispone, quindi, che i due quesiti restino distinti.

B

Sulle irregolarità riscontrate

I. – Seguendo la nuova numerazione data ai quesiti col presente provvedimento, in ordine alle richieste di referendum n. 1 e n. 2, i presentatori, con la memoria in data 18 novembre 2002, hanno accettato i rilievi mossi nell'ordinanza di questo Ufficio del 21/10/2002, concernenti i punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5, provvedendo alla sanatoria delle irregolarità nei sensi indicati nella predetta ordinanza e riformulando quindi i quesiti;

II. – In ordine alla richiesta di referendum n. 3, non si sono ravvisati rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge del quesito referendario;

III. – In ordine alla richiesta di referendum n. 4, non si sono ravvisati rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge del quesito referendario;

IV. – In ordine alla richiesta di referendum n. 5, con la memoria in data 20 novembre 2002 gli esponenti membri del Comitato Promotore dichiarano di concordare con il cambiamento del testo del quesito proposto da questo Ufficio con l'ordinanza in data 21/10/2002 e chiedono di sanare l'irregolarità con l'adozione del testo riportato nella medesima ordinanza;

V. – In ordine alla richiesta di referendum n. 6, il Comitato Promotore, con memoria in data 19 novembre 2002, accoglie le osservazioni di questo Ufficio, di cui ai punti 1 e 3 della precedente ordinanza; propone di modificare il quesito relativo al comma 15° della legge n. 62 del 10 marzo 2000, per coordinarlo con le disposizioni precedenti nel modo seguente: *“all'onere complessivo (abrogare le parole... di lire 347 miliardi e le parole 13 e) derivante dal comma 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999. (abrogare dalla parola allo fino a trasporti e navigazione) ; propone, infine, la possibilità di inserire una sintesi del quesito referendario, affinché risulti di più facile lettura e di immediata comprensibilità.*

In ordine a quest'ultima richiesta, però, l'Ufficio rileva che essa non può essere accolta, perché estranea alla previsione dell'art. 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Pertanto l'Ufficio centrale per il referendum – viste la propria ordinanza in data 21/10/2002 e le memorie depositate dai presentatori e promotori – pronunciando ai sensi dell'art. 32 L. n. 352 del 1970 sulle richieste di referendum abrogativo d'iniziativa popolare, come qui di seguito formulate o riformulate dopo le osservazioni di cui alla menzionata ordinanza:

Quesito n. 1:

“Volete voi l’abrogazione:

dell’art. 18, comma 1°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, **limitatamente** alle sole parole “che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo” e all’intero periodo successivo che recita “Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro”;

dell’art. 18, comma 2°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento”, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Ai fini del computo dei numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale”;

dell’art. 18, comma 3°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita “Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”;

dell’art. 2, comma 1°, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”, che recita: “I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla

presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge”;

dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall'art. 2, comma 3°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”;

dell'art. 4, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata “Disciplina dei licenziamenti individuali”, **limitatamente** al periodo che così recita: “La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto” ?.

Quesito n. 2:

“Volete voi l'abrogazione dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dall'art. 6, comma primo, della legge 11 maggio 1990, n. 108” ?.

Quesito n. 3:

“Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”; nonché dall'art. 1056 del codice civile: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia” ?

Quesito n. 4:

“Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli art. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, **limitatamente** alla seguente parte: art. 5, lettera h), limitatamente alle parole: “usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate”, e alle parole: “Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo” ?

Quesito n. 5:

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” – **limitatamente** alle seguenti parti del titolo primo (titolato “Gestione dei rifiuti”), capo primo (titolato “Principi generali”) e capo quinto (titolato “Procedure semplificate”):

art. 7 (rubricato “Classificazione”) limitatamente al comma 3, lettera l (elle) bis, inserita dall’art. 7 (istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) comma 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16: “Il combustibile derivato dai rifiuti, qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale”;

art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera a) limitatamente alle parole “e di recupero”;

art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera b): “delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1”;

art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 9, limitatamente alle parole “alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative”?

Quesito n. 6:

“Volete voi l’abrogazione dell’art. 1, comma 1°, della legge 10 marzo 2000, n. 62, titolata “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, limitatamente alle parole “e dalle scuole paritarie private”;

dell’art. 1, comma 5°, della stessa legge, limitatamente alle parole “Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di


personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti”;

dell'art. 1, comma 9°, della stessa legge, limitatamente alle parole: “a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie”;

dell'art. 1, intero comma 13°, della stessa legge (“A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato”);

dell'art. 1, comma 15°, della stessa legge, limitatamente alle parole “di lire 347 miliardi”, alle parole “13 e”, nonché alle parole “allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 347 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione”?

così provvede



dichiara che tutte le richieste di referendum abrogativo d'iniziativa popolare come sopra formulate o riformulate e trascritte sono conformi alle disposizioni di legge;

in ordine alle osservazioni dei promotori sulle denominazioni delle richieste di referendum (art. 32, ultimo comma, legge n. 352 del 1970)

rileva

sul quesito n. 1: nella memoria depositata si propone la seguente denominazione: “Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori”. L'Ufficio ritiene di poter condividere tale denominazione;

sul quesito n. 2: nella memoria depositata si propone la seguente denominazione: “Attività sindacale nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori”. L'Ufficio ritiene di poter condividere tale denominazione;

sul quesito n. 3: nella memoria depositata si afferma che la denominazione proposta da questo Ufficio (“servitù coattiva di elettrodotto: abrogazione”) non darebbe ragione del complesso di limitazioni alla proprietà privata e al controllo pubblico dell'assetto del territorio, costituito a seguito della statuizione di cui all'art. 119 T.U. sulle acque e impianti elettrici e dell'art. 1056 cod.

civile. Si sostiene che quella nascente dalle norme di cui si propone l'abrogazione non sarebbe una semplice servitù prediale. In realtà "quello che si propone di abrogare non è la semplice servitù che deriva dall'elettrodotto coattivo, ma proprio "l'elettrodotto coattivo", come manufatto imposto che racchiude in sé l'attenuazione del diritto di proprietà, del diritto all'ambiente, del diritto alla salute"(memoria, pag.3). Si insiste, quindi, nel mantenimento del titolo indicato nella richiesta ("elettrodotto coattivo – per l'abrogazione dell'elettrodotto coattivo"), ovvero per la sua sostituzione in "inquinamento elettromagnetico – abrogazione dell'elettrodotto coattivo". Soltanto in subordine si aderisce al titolo proposto da questo Ufficio.

Si deve però replicare che la denominazione deve essere aderente al quesito proposto e non può farsi carico d'implicazioni o effetti diversi e ulteriori rispetto ai termini di questo.

L'art. 119 del T.U. n. 1775 del 1933 è collocato nel titolo terzo, capo secondo del medesimo T.U., dedicato alla servitù di elettrodotto, come l'art. 1056 è inserito nel capo delle servitù coattive. Nello stesso quesito referendario, peraltro, si propone di abrogare la servitù di elettrodotto stabilita dalle citate norme, sicché questa è la finalità di cui la denominazione deve dare conto.

Va quindi confermata la denominazione proposta con la precedente ordinanza;

sul quesito n. 4: viste le osservazioni formulate con la memoria depositata, si rileva: si ritiene di poter condividere parzialmente le predette osservazioni, in ordine al mantenimento della denominazione iniziale "Sicurezza alimentare". Il comitato promotore, però, sostiene che il titolo della proposta referendaria dovrebbe indicare il divieto di residui tossici negli alimenti e non già il divieto di residui di prodotti tossici per far sì che il divieto riguardi anche quei residui che sono ritenuti tossici a seguito di trattamenti chimico-fisici. Il rilievo non può essere accolto perché la proposta referendaria lascia inalterata l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 5 lett. h) della legge n. 283/1962, nella parte in cui precisa "che contengono residui di prodotti tossici per l'uomo". Se il titolo del quesito referendario recasse la dizione "residui tossici", anziché quella "residui di prodotti tossici", non sarebbe più corrispondente al contenuto della proposta referendaria.

Il comitato promotore, inoltre, non condivide che nel titolo del quesito referendario il termine divieto sia sostituito con generalizzazione del divieto, rilevando che il divieto di impiegare nelle sostanze alimentari residui di prodotti tossici, sancito dal già ricordato art.5 lett. h), di fatto è stato reso inefficace con provvedimenti adottati dal Ministro della Sanità. Anche tale rilievo non può essere accolto perché, nel fissare la denominazione della richiesta referendaria, occorre considerare le modifiche che con essa si intendono apportare alla norma, quale risulta nella sua attuale formulazione, prescindendo dall'applicazione che di essa in concreto è stata fatta.

Concludendo sul punto la denominazione del quesito n.4 resta così stabilita: “Sicurezza alimentare – Divieto generalizzato di residui di prodotti tossici negli alimenti”.

sul quesito n. 5: il comitato promotore non concorda con la sostituzione del concetto di “incenerimento” con l’espressione “utilizzo dei rifiuti nella produzione dell’energia elettrica”.
In realtà tale espressione è nel testo normativo.

La circostanza che il combustibile da rifiuti possa essere utilizzato anche per fini diversi dalla produzione di energia elettrica non è dirimente. Al di là del dato tecnico, il vincolo normativo va collegato alla specifica finalità, che riguarda l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, rispetto alle quali l’utilizzazione del rifiuto per produrre forme di energia diversa da quella elettrica potrebbe determinare una espansione degli effetti abrogativi della proposta che la titolazione non renderebbe ostensibili.

Il comitato poi ritiene “pleonastico” il richiamo alla modifica classificatoria, segnalato con il titolo “esclusione del combustibile derivato dai rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali”.

Nella prima delle richieste subordinate, tuttavia, il richiamo viene accolto, ma inserito dopo l’inciso relativo all’abrogazione degli incentivi finanziari.

E’ da ritenere più corretta, però, la formulazione dell’Ufficio, che rende immediatamente evidente l’effetto abrogativo: ovvero l’esclusione del combustibile derivato dai rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali, nella quale era stato inserito con il D.L. 452/2001 che aveva aggiunto la lettera l (che) bis alla originaria elencazione. Pertanto va confermata la denominazione contenuta nella precedente ordinanza del 21/10/2002 di questo Ufficio.

• sul quesito n. 6: in difetto di specifiche osservazioni sul punto, va confermata la denominazione proposta con la precedente ordinanza: “Scuola privata: abrogazione di norme relative a contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale docente”.

Pertanto l’Ufficio centrale stabilisce come segue le denominazioni dei referendum:

1. Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
2. Attività sindacale nei luoghi di lavoro: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori;
3. Servitù coattiva di elettrodotto: abrogazione;
4. Sicurezza alimentare: divieto generalizzato di residui di prodotti tossici negli alimenti;
5. Esclusione del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali.
Abrogazione dei poteri ministeriali relativi agli incentivi finanziari per l’utilizzazione dei rifiuti nella produzione di energia elettrica;


6. "Scuola privata: abrogazione di norme relative a contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale docente.

L'Ufficio dispone che tutto il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone altresì che l'ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori di tutte le richieste di referendum a norma dell'art. 13 della legge n. 352 del 1970, richiamato dall'art. 32, sesto comma, della medesima legge.

Così deciso in Roma, il giorno 9 dicembre 2002

Il Segretario



Il Presidente

